

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Misure temporanee e urgenti volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19.

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 1 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Rilevato:

- che si stanno registrando negli ultimi giorni sempre più casi accertati di COVID-19 nell'ambito del nostro territorio e che tale epidemia rappresenta un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza estrema;

Considerato:

- che, nonostante la misura di prevenzione di carattere generale a permanere nella propria abitazione evitando spostamenti non motivati, occorra adottare ulteriori specifiche misure restrittive di sicurezza anti-contagio, in relazione alla situazione di aggravamento del rischio;

Ritenuto:

- che al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune, occorra adottare, in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di obbligare la cittadinanza ad indossare la mascherina in caso di presenza in esercizi commerciali o altri luoghi aperti al pubblico, attività che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio;
- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati per contrastare l'emergenza epidemiologica e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica del virus;

Visto:

- l'art. 50, comma 4 e comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 3 del Decreto-legge n. 19/2020;

ORDINA

con decorrenza 7 aprile 2020 e sino a nuova ordinanza di revoca e per la durata dell'emergenza che ogniqualvolta ci si trovi in esercizi commerciali o altri luoghi aperti al pubblico siano adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, indossando obbligatoriamente la mascherina o comunque qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la

relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;
3) alle Associazioni di categoria del settore commercio;

AVVERTE

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;
- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
 - 1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
 - 2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Ferrara, 06/04/2020

IL SINDACO
Alan Fabbri